

## Sommario

<b>TITOLO 1</b> .....	3
CAPO I .....	3
<b>PRINCIPI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 .....	3
Oggetto .....	3
Art. 2 .....	3
<i>Separazione tra politica e amministrazione</i> .....	3
<b>TITOLO 2</b> .....	4
CAPO I .....	4
<b>UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</b> .....	4
Art. 3 .....	4
<i>Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico del Consiglio regionale</i> .....	4
Art. 4 .....	4
<i>Compiti ed organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio.</i> .....	4
Art. 5 .....	4
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio .....	4
Art. 6 .....	5
Segreteria del Presidente del Consiglio .....	5
Art. 7 .....	5
Uffici di diretta collaborazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza .....	5
Art. 8 .....	6
Uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari .....	6
e del Rappresentante dell'opposizione. ....	6
Art. 9 .....	7
Portavoce del Presidente del Consiglio regionale .....	7
CAPO II .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE</b> .....	7
Art. 10 .....	7
Personale degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale. ....	7
Art. 11 .....	7
Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale. ....	7
Art. 12 .....	8
Elenco dei responsabili. ....	8
Art. 13 .....	8
Contingente di personale. ....	8

Art. 14 .....	9
Composizione degli Uffici di diretta Collaborazione .....	9
Art. 15 .....	9
Individuazione del personale.....	9
Art. 16 .....	9
Procedura di assegnazione del personale. ....	9
Art. 17 .....	10
Durata della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione .....	10
CAPO III .....	10
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO</b> .....	10
Art. 18 .....	10
Treatmento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.....	10
Art. 19 .....	11
Disposizioni per l'aggiornamento dei trattamenti economici accessori .....	11
CAPO IV.....	11
<b>NORMA FINANZIARIA</b> .....	11
Art. 20 .....	11
Risorse destinate al funzionamento degli Uffici di diretta Collaborazione .....	11
TITOLO III .....	11
CAPO I .....	11
<b>UFFICI DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA</b> .....	11
Art. 21 .....	11
Ambito di applicazione .....	11
Art. 22 .....	12
Norme finanziarie applicabili.....	12
Art. 23 .....	12
Uffici di supporto dei Gruppi consiliari.....	12
Art. 24 .....	13
Composizione degli Uffici di supporto dei Gruppi e tipologie di reclutamento .....	13
Art. 25 .....	13
Individuazione del personale e procedura di assegnazione.....	13
Art. 26 .....	14
Treatmento economico accessorio del personale assegnato .....	14
agli Uffici dei Gruppi consiliari.....	14
TITOLO IV .....	14
<b>ENTRATA IN VIGORE E DISAPPLICAZIONI</b> .....	14

Art. 27 .....	14
Disapplicazioni .....	14
Art. 28 .....	14
Entrata in vigore .....	14

**Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania”.**

## TITOLO 1

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale della Campania e dei gruppi consiliari.
2. Il presente regolamento, emanato ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale), come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2024, n. 8, definisce i principi ed i criteri di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 4 marzo 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).
3. Le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto delle peculiarità del Consiglio regionale della Campania, si coordinano con la previsione dell'art. 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che, sistematizzando il combinato disposto degli articoli 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha espressamente previsto la facoltà delle regioni di applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001.

##### Art. 2

##### Separazione tra politica e amministrazione

1. Le competenze di cui al presente regolamento sono attribuite nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione dell'art. 66 dello Statuto.

2. Al personale di cui al presente regolamento è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove l'emolumento unico accessorio ad esso riconosciuto sia parametrato al personale di livello dirigenziale.

## TITOLO 2

### CAPO I

#### UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

##### Art. 3

Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11, sono istituiti gli Uffici di diretta collaborazione di seguito indicati:
  - a) l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente;
  - b) gli Uffici per ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
  - c) gli Uffici per ciascuno dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
  - d) l'Ufficio per il Rappresentante dell'opposizione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale del portavoce di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione).

##### Art. 4

Compiti ed organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di una segreteria particolare per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente del Consiglio regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Segretario generale.

##### Art. 5

Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio

1. L'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalla normativa statale e regionale e, in particolare:
  - a. supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le strutture di diretta collaborazione degli organi politici e con il Segretario generale;
  - b. coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli enti e con gli organismi esterni;
  - c. assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
  - d. nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento che abbiano ricadute sulla Regione;
  - e. assicura il supporto in ogni altra attività demandata dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Alla direzione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto un Capo di gabinetto che per lo svolgimento dei propri compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Consiglio dal quale riceve le direttive.

3. Il Capo di gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Capo di gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio che ne specifica anche il trattamento economico, che non può essere superiore a quello dei direttori generali del Consiglio.

#### Art. 6

##### Segreteria del Presidente del Consiglio

3. La segreteria del Presidente del Consiglio è preposta allo svolgimento delle attività organizzative necessarie a supportare il Presidente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare:
  - a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
  - b) supporta l'attività di Presidente dell'Ufficio di Presidenza mediante l'analisi dei provvedimenti all'odg e la verifica della relativa conformità con l'indirizzo politico;
  - c) supporta l'attività legislativa di iniziativa del Presidente (predisposizione proposte di legge ed emendamenti);
  - d) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio Regionale;
  - e) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno al Presidente del Consiglio regionale in ordine ai profili amministrativi e giuridici;
  - f) cura ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale.
2. Alla segreteria di cui al presente articolo è preposto un responsabile individuato dal Presidente che assicura il presidio delle attività demandate dal presente regolamento, coordina il personale assegnato alla segreteria e definisce, nell'ambito delle attività indicate al comma 1, gli obiettivi annuali e/o di periodo del suddetto personale con valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, in conformità alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance.

#### Art. 7

##### Uffici di diretta collaborazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Ciascun componente l'Ufficio di Presidenza dispone di un ufficio di diretta collaborazione per le attività organizzative necessarie a supportare il componente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare:
  - a) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
  - b) supporta l'attività del componente mediante l'analisi dei provvedimenti all'odg dell'Ufficio di Presidenza;
  - c) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio Regionale;
  - d) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai componenti dell'Ufficio di presidenza in ordine ai profili amministrativi e giuridici;
  - e) ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo sono preposti responsabili, individuati dai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza, che per lo svolgimento dei loro compiti si rapportano direttamente con il componente di afferenza dal quale ricevono le direttive.
3. I responsabili di cui al comma precedente assicurano il presidio delle attività demandate dal presente regolamento, coordinano il personale assegnato all'Ufficio e definiscono, nell'ambito delle attività indicate al comma 1, gli obiettivi annuali e/o di periodo del suddetto personale con valutazione del grado

di raggiungimento degli stessi, in conformità alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance.

## Art. 8

### Uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Rappresentante dell'opposizione.

1. Ciascun Presidente di Commissione consiliare permanente e speciale dispone di un Ufficio di diretta collaborazione per le attività organizzative necessarie per supportarlo nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione stessa e, in particolare:
  - a) assicura il raccordo con gli Uffici amministrativi del Consiglio e della Giunta Regionale, in particolar modo con gli Assessorati regionali di riferimento sia ai fini delle audizioni che per gli altri compiti d'Istituto;
  - b) supporta l'attività del Presidente della Commissione nel suo ruolo istituzionale per seguire l'iter legislativo dei disegni di legge e delle proposte di legge assegnati alla Commissione per l'esame o per il parere di competenza;
  - c) cura i contatti con gli Amministratori e le Amministrazioni Locali nonché con i cittadini che entrano in contatto con gli Uffici della Commissione;
  - d) cura i contatti con le Associazioni, gli Enti e gli altri stakeholder che si interfacciano con la Commissione, supportando la raccolta delle istanze del territorio per tradurle in atti legislativi o di indirizzo per la Giunta finalizzati alla soluzione di problematiche di carattere generale o collettivo;
  - e) cura la gestione dell'agenda, l'organizzazione degli incontri e l'assistenza agli eventi esterni, l'organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali;
  - f) fornisce assistenza e supporto nelle attività di raccordo con gli organismi istituzionali e partecipativi del Consiglio Regionale;
  - g) assicura il supporto alle attività assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno ai Presidenti delle Commissioni consiliari in ordine ai profili amministrativi e giuridici;
  - h) nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento che abbiano ricadute sulla Regione;
  - i) svolge ogni altro compito di natura non gestionale, attribuito dal Presidente, strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni della Commissione consiliare.
2. Il Rappresentante dell'opposizione dispone di un Ufficio di diretta collaborazione che lo supporta nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento interno, e in particolare:
  - a) nei rapporti e nelle interazioni con i consiglieri regionali collocatisi all'opposizione per i provvedimenti in discussione nel Consiglio e nelle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
  - b) nella elaborazione di proposte di tematiche di interesse per la predisposizione di specifiche proposte di legge;
  - c) nell'esame dei DDL e delle PDL per la predisposizione di eventuale attività emendativa;
  - d) nel monitoraggio dei lavori delle Commissioni permanenti e speciali approfondendo i temi all'odg ed elaborando eventuali emendamenti;
  - e) nella predisposizione di mozioni e ordini del giorno su iniziativa di consiglieri di opposizione e di altri portatori di interesse;
  - f) nel monitoraggio delle attività di Governo e Parlamento che abbiano ricadute sulla Regione;
  - g) in ogni altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Rappresentante dell'opposizione.
3. Agli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo sono preposti responsabili, individuati dai titolari della carica politica, che per lo svolgimento dei loro compiti si rapportano direttamente con ciascun titolare dal quale ricevono le direttive.
4. I responsabili di cui al comma precedente assicurano il presidio delle attività demandate dal presente regolamento, coordinano il personale assegnato all'Ufficio e definiscono, nell'ambito delle attività indicate ai commi 1 e 2, gli obiettivi annuali e/o di periodo del suddetto personale con valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, in conformità alle previsioni del sistema di misurazione e

valutazione della performance.

#### Art. 9

##### Portavoce del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Il portavoce non può, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
4. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale, che determina l'indennità spettante nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per detta finalità.

#### CAPO II

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 10

##### Personale degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale.

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo del personale del Consiglio regionale da almeno due anni, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, nonché di altre pubbliche amministrazioni. Possono essere altresì assegnati dipendenti a tempo indeterminato di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002).
2. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 11

##### Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale.

1. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono individuati da ciascun titolare dell'organo politico cui ognuno di essi afferisce.
2. I responsabili dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e del Rappresentante dell'opposizione, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, possono essere scelti:
  - a) fra i dirigenti ed il personale a tempo indeterminato appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione inquadrati nei ruoli del personale del Consiglio regionale da almeno due anni;
  - b) fra i dirigenti ed il personale a tempo indeterminato appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione della Giunta regionale e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001);

- c) fra i dirigenti ed il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando, aspettativa o collocamento fuori ruoli secondi i rispettivi ordinamenti;
  - d) fra soggetti dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione, in possesso del titolo di studio per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, purché iscritti nell'elenco di cui all'art. 12 per aver svolto per almeno tre anni, anche non continuativi, il servizio quali responsabili presso le segreterie dei gruppi consiliari e degli uffici di supporto agli organismi politici consiliari;
3. Il Consiglio regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente agli uffici di diretta collaborazione.

## Art. 12

### Elenco dei responsabili.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco dei soggetti che hanno svolto il ruolo di responsabile degli uffici di diretta collaborazione nel corso dell'ultima legislatura.
2. L'elenco reca per ogni nominativo:
  - a) dati anagrafici;
  - b) titoli di studio;
  - c) anni di esperienza maturata quale coordinatore dei gruppi e/o responsabile degli uffici di diretta collaborazione consiliare;
  - d) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo dalla corrente legislatura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio di Presidenza forma l'elenco di cui al comma 2 per i responsabili/coordinatori dalla X legislatura e fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

## Art. 13

### Contingente di personale.

1. Il contingente massimo di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 110 unità, compresi i responsabili.
2. I dipendenti dell'autoparco, che non concorrono alla determinazione del contingente di cui al comma precedente, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione e gestiti tramite gli uffici dell'Amministrazione secondo modalità disciplinate con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
3. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza determina con propria deliberazione, modificabile nel corso dell'anno, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al presente regolamento entro i limiti massimi della spesa complessiva stabiliti dalla vigente normativa e nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente.
4. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le determinazioni adottate per l'annualità precedente con la corrispondente deliberazione.

## Art. 14

### Composizione degli Uffici di diretta Collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione sono così composti:
  - a. segreteria del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 10 unità anche in part time verticale;
  - b. Uffici di diretta collaborazione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'opposizione ciascuno composto da un numero massimo di 5 unità, anche in part time verticale.

## Art. 15

### Individuazione del personale.

1. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto, l'individuazione del personale da assegnare ai singoli uffici di diretta collaborazione spetta al titolare dell'organo politico cui ciascuno afferisce.
2. Il titolare dell'organo politico è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare all'Ufficio di diretta collaborazione a proprio supporto al Servizio Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri, secondo una delle tipologie di reclutamento di cui all'articolo 10.
3. La richiesta deve indicare:
  - a. nominativi e dati anagrafici;
  - b. tipologia del rapporto, con l'indicazione se a tempo pieno o parziale;
  - c. categoria di inquadramento per il personale in comando;
  - d. durata dell'assegnazione che non può eccedere la durata della carica del richiedente.
4. I titolari dell'organo politico allegano alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'unità di personale di cui si richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
5. Il Dirigente del Servizio Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri verifica il rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 14, nonché il rispetto dei limiti numerici di personale determinati ai sensi dell'articolo 13.

## Art. 16

### Procedura di assegnazione del personale.

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
2. La presa di servizio del personale, sia regionale che esterno, individuato per l'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione sulla base di richiesta nominativa, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del Dirigente del competente ufficio.
3. Se la scelta riguarda personale dell'organico del Consiglio Regionale, il Dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
4. Se la scelta riguarda personale dipendente dell'organico della Giunta Regionale, degli enti e/o di società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011 e/o da altra pubblica amministrazione o società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Dirigente dell'ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.
5. Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.

## Art. 17

### Durata della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione

1. Salve le previsioni di cui agli articoli 13 e 14, la durata dell'assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione è fissata dal titolare dell'organo richiedente ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. d). In caso di mutamento del titolare della carica, nel corso della legislatura, gli incarichi, se non confermati, cessano decorsi trenta giorni dall'insediamento del nuovo titolare dell'incarico. Resta, in ogni caso, in capo al titolare dell'organo o del dipendente la possibilità di interrompere motivatamente l'assegnazione.

## CAPO III

### TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 18

### Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione

1. Fino alla specifica disciplina contrattuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 e dal comma 12 ter dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale emolumento remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici ed è calcolata tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.
2. L'emolumento di cui sopra è determinato per ciascuna categoria di inquadramento con riferimento ai seguenti istituti del contratto collettivo per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania:
  - a) trattamento economico collegato alla performance;
  - b) indennità condizioni di lavoro;
  - c) indennità per specifiche responsabilità;
  - d) compenso per lavoro straordinario nel limite di 10 ore annue;In ipotesi di part-time, l'emolumento onnicomprensivo è parametrato alla percentuale di prestazione lavorativa.
3. Al personale dell'autoparco, in riferimento all'area di appartenenza, compete una maggiorazione dell'emolumento per la parte relativa al compenso per lavoro straordinario nel limite massimo delle ore previsto dai vigenti CCNL.
4. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, in considerazione dei compiti previsti dal presente regolamento ed effettivamente assegnati, spetta un emolumento accessorio onnicomprensivo determinato in un importo non superiore alla misura della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti dei servizi di seconda fascia prevista dal CCDI sottoscritto in data 24 ottobre 2023, ossia nella misura massima del 90% del valore massimo previsto dall'art. 54 del CCNL del 17 dicembre 2020.
5. Gli importi degli emolumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al personale di cui ai commi 2, 3 e 4 gli emolumenti di cui al presente articolo sono corrisposti mensilmente al netto del 15%, la cui erogazione è subordinata agli esiti delle procedure di valutazione secondo le disposizioni contenute nel vigente sistema di valutazione del personale del Consiglio.

## Art. 19

### Disposizioni per l'aggiornamento dei trattamenti economici accessori

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina, in coerenza con quanto previsto dai successivi contratti collettivi nazionali e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 18, gli aggiornamenti degli emolumenti omnicomprensivi spettanti al personale ed ai responsabili. In caso di mancata adozione della delibera da parte dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, fino a diversa determinazione, gli emolumenti restano fissati nella misura stabilita dall'ultima delibera adottata.

## CAPO IV

### NORMA FINANZIARIA

## Art. 20

### Risorse destinate al funzionamento degli Uffici di diretta Collaborazione

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nel limite delle risorse del bilancio del Consiglio regionale determinato dal comma 9, dell'art. 65 della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021).
2. Con la delibera di cui all'art. 13, comma 3, l'Ufficio di presidenza determina gli importi destinati a ciascun Ufficio di diretta collaborazione.
3. Qualora ricorrano condizioni particolari in relazione a mutate esigenze, l'Ufficio di Presidenza, sentite le strutture interessate, può con propria deliberazione rideterminare il riparto tra le stesse delle risorse a ciascuna assegnata.

## TITOLO III

### CAPO I

### UFFICI DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

## Art. 21

### Ambito di applicazione

1. Il presente Capo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 11/2022, reca la disciplina degli uffici dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania.
2. In considerazione del profilo pubblicitario che caratterizza i gruppi consiliari, nonché della loro natura di organi del consiglio regionale caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti e delle correnti politiche che hanno ottenuto suffragi necessari all'elezione dei consiglieri, il presente regolamento disciplina aspetti procedurali essendo rimessa all'autonomia dei Gruppi le determinazioni in merito alla costituzione dei rispettivi uffici e il regime di responsabilità in tema di autorizzazione e verifica della correttezza e della veridicità delle spese sostenute secondo i parametri definiti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

## Art. 22

### Norme finanziarie applicabili

1. In attuazione dei principi e delle disposizioni di cui al Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, all'art. 5, ha stabilito che, a decorrere dalla X legislatura, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa del personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.
2. La spesa per il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti di budget individuato per ciascun gruppo consiliare.
3. La spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa soggiace ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 112.

## Art. 23

### Uffici di supporto dei Gruppi consiliari

1. Ciascun Gruppo consiliare dispone di un Ufficio per le attività organizzative necessarie per supportarlo nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite al fine di assicurare il buon andamento nelle attività di competenza di seguito indicate:
  - a) affari generali;
  - b) amministrazione del fondo di funzionamento, anche ai fini dell'acquisizione di beni e servizi per le attività del Gruppo;
  - c) acquisizione, verifica e predisposizione della documentazione per la stipula dei contratti di natura privata con i collaboratori;
  - d) redazione del rendiconto del gruppo;
  - e) rapporti con i referenti degli altri gruppi consiliari;
  - f) rapporti con gli UDCP delle commissioni, dell'Ufficio di Presidenza e del Gabinetto;
  - g) supporto all'attività d'aula e redazione schede dei provvedimenti all'odg nelle riunioni di gruppo;
  - h) supporto attività legislativa, monitoraggio delle proposte di legge, predisposizione di emendamenti, analisi comparata della legislazione regionale e monitoraggio della legislazione nazionale;
  - i) analisi dei provvedimenti all'odg delle commissioni e supporto ai consiglieri per le attività delle Commissioni;
  - j) divulgazione e comunicazione delle attività del Gruppo;
  - k) altro compito strettamente funzionale alle specifiche attribuzioni del Gruppo consiliare.
2. Agli Uffici di cui al presente articolo sono preposti coordinatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del presente regolamento, individuati dal Presidente del Gruppo consiliare, che per lo svolgimento dei loro compiti si rapportano direttamente con ciascun titolare dal quale ricevono le direttive.
3. I coordinatori di cui al comma precedente assicurano il presidio delle attività demandate dal presente regolamento, coordinano il personale assegnato all'Ufficio e definiscono, nell'ambito delle attività indicate al comma 1, gli obiettivi annuali e/o di periodo del suddetto personale con valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, in conformità alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance.

## Art. 24

### Composizione degli Uffici di supporto dei Gruppi e tipologie di reclutamento

1. Nel rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 dell'art. 22 e della previsione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, i titolari di incarico possono chiamare a far parte degli Uffici dei Gruppi consiliari:
  - a) personale appartenente ai ruoli del Consiglio regionale della Campania;
  - b) personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001);
  - c) personale appartenente ai ruoli di altra Pubblica amministrazione e/o società partecipate ai sensi dell'art. 46 commi 1 e 2 della legge regionale n. 15/2002 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001);
  - d) personale proveniente da società incluse nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001);
  - e) collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti.

## Art. 25

### Individuazione del personale e procedura di assegnazione

- 1) La scelta del personale da assegnare agli Uffici dei Gruppi consiliari rientra nella esclusiva responsabilità del titolare del Gruppo interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
- 2) Ognuno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare, al Servizio Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto e assistenza ai Gruppi consiliari e status dei consiglieri, secondo una delle tipologie di acquisizione, riepilogate all'articolo 23. La richiesta deve indicare:
  - a) nominativi e dati anagrafici;
  - b) modalità di acquisizione;
  - c) categoria di inquadramento per il personale da assegnare in comando;
  - d) durata dell'assegnazione che non può eccedere la durata della carica del richiedente.
- 3) Il Presidente del Gruppo consiliare richiedente allega alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dall'unità di personale di cui richiede l'assegnazione di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
- 4) Il Dirigente del Servizio Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto e assistenza ai Gruppi consiliari e status dei consiglieri verifica il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa richiamata negli articoli precedenti.
- 5) La presa di servizio del personale, sia regionale che esterno, individuato per l'assegnazione agli Uffici dei Gruppi consiliari sulla base di richiesta nominativa, consegue all'attestazione della copertura finanziaria sulla determina di impegno della relativa spesa adottata a cura del Dirigente del competente ufficio.
- 6) Se la scelta riguarda personale dell'organico del Consiglio Regionale, il Dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
- 7) Se la scelta riguarda personale dipendente dell'organico della Giunta Regionale, degli enti e/o di società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011 e/o da altra pubblica amministrazione o società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%, il provvedimento di cui al comma 5 è adottato dal Dirigente dell'ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell'ente di appartenenza.
- 8) Il personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.

## Art. 26

### Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici dei Gruppi consiliari

1. Per il personale assegnato agli uffici dei Gruppi consiliari e per il coordinatore dei gruppi consiliari con consistenza numerica pari o superiore ai quattro consiglieri, l'emolumento accessorio è determinato secondo le modalità rispettivamente stabilite nell'art. 18, commi 2 e 4, del presente regolamento, anche negli aggiornamenti eventualmente disposti ai sensi del successivo articolo 19, nei limiti del budget di spesa assegnato a ciascun Gruppo consiliare.
2. L'emolumento accessorio dei coordinatori dei gruppi consiliari con consistenza numerica inferiore a 4 consiglieri è definito nella richiesta nominativa del Presidente del Gruppo e non può essere in nessun caso superiore all'emolumento accessorio spettante ai coordinatori dei gruppi con consistenza numerica pari o superiore a quattro consiglieri.
3. Gli importi degli emolumenti di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli emolumenti di cui al presente articolo sono corrisposti mensilmente al netto del 15%, la cui erogazione è subordinata agli esiti delle procedure di valutazione, secondo le disposizioni contenute nel vigente sistema di valutazione del personale del Consiglio.

## TITOLO IV

### ENTRATA IN VIGORE E DISAPPLICAZIONI

## Art. 27

### Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia:
  - a) il Disciplinare degli Uffici di Diretta Collaborazione a supporto degli Organi politici del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 29/4/2021;
  - b) il Disciplinare per gli Uffici dei Gruppi Consiliari approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 29/4/2021.

## Art. 28

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.